

Gazzetta ufficiale

C 151

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
30 maggio 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 151/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 151/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	2
2013/C 151/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) ⁽²⁾	3
2013/C 151/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business) ⁽²⁾	3
2013/C 151/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	4
2013/C 151/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	5
2013/C 151/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita) ⁽²⁾	11

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato
⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2013/C 151/08	Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	12
---------------	---	----

Commissione europea

2013/C 151/09	Tassi di cambio dell'euro	14
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 151/10	Nota informativa — Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso — Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli allegati da II.ter a II.septies	15
---------------	---	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 151/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	21
2013/C 151/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	23



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2013/C 151/01)

Data di adozione della decisione	22.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35910 (12/N)	
Stato membro	Lettonia	
Regione	Latvia	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Grozījumi atbalsta shēmā "Atbalsts kredītgantiju veidā"	
Base giuridica	1. Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"; 2. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība" ".	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Insediamento dei giovani agricoltori, investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, investimenti nelle aziende agricole	
Forma dell'aiuto	Garanzia	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 250 milioni di LVL Dotazione annuale: 50 milioni di LVL	
Intensità	80 %	
Durata	Fino al 30.12.2013	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Lauku attīstības fonds Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 LATVIJA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 151/02)

Data di adozione della decisione	16.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33345 (13/NN)	
Stato membro	Paesi Bassi	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Onderzoeksprojecten kleinhandel	
Base giuridica	Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in Staatsblad 2010, 840).	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Ricerca e sviluppo	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta, altro — Collectieve activiteiten welke worden gefinancierd uit de opbrengst van deze parafiscale bestemmingsheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Financiering van diverse activiteiten ter bevordering van het onderzoek door het verstrekken van een subsidie of door overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten inclusief het betalen van uitvoeringskosten waaronder honoraria, overhead en kosten van technische adviseurs.	
Dotazione di bilancio	—	
Intensità	100 %	
Durata	A partire dal 3.7.2012	
Settore economico	Pesca e acquicoltura	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Productschap Vis Postbus 72 2280 AB Rijswijk NEDERLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 151/03)

In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6888. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6914 — Possehl/Cookson European Precious Metals Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 151/04)

In data 24 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6914. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 151/05)

Data di adozione della decisione	25.7.2012
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33659 (11/NN)
Stato membro	Danimarca
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark
Base giuridica	Bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-channel Bekendtgørelse nr. 1660 af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-kanal Bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM kanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 99 Mio DKK
Intensità	100 %
Durata	1.1.2005-31.12.2015
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Radio & Television Board H.C. Andersens Boulevard 2 1533 København V DANMARK
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 151/06)

Data di adozione della decisione	12.9.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33341 (11/N)
Stato membro	Polonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Rozszerzenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych (N 312/10) w związku ze zmianą w Kodeksie Wyborczym, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
Base giuridica	<ul style="list-style-type: none"> — Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy — Artykuł 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.) — Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. nr 166, poz. 1123) — Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczenia usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U. nr 188, poz. 1262)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sostegno sociale a singoli consumatori
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 9 Mio di PLN
Intensità	—
Durata	1.1.2011-31.12.2012
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Właściwy minister lub dyrektor izby skarbowej
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	21.3.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33489 (11/N)	
Stato membro	Francia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Plan de numérisation d'oeuvres cinématographiques de patrimoine	
Base giuridica	Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura, Conservazione del patrimonio	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta, Anticipi rimborsabili	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 400 milioni di EUR Dotazione annuale: 65 milioni di EUR	
Intensità	90 %	
Durata	1.10.2011-31.12.2017	
Settore economico	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	CNC 12 rue de Lubeck 75116 Paris FRANCE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	2.3.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33490 (11/N)	
Stato membro	Francia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Fonds pour l'innovation audiovisuelle — volet développement	
Base giuridica	Rappel des textes existants: Article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée; décret 2005-1396 du 10 novembre 2005; arrêté d'application du même jour Le dispositif réglementaire sera adapté sur la base des éléments communiqués dans le cadre de la notification.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 16,50 milioni di EUR Dotazione annuale: 2,75 milioni di EUR	
Intensità	50 %	
Durata	fino al 31.12.2017	
Settore economico	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	CNC 12 rue de Lubeck 75116 Paris FRANCE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	2.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34462 (12/NN)	
Stato membro	Lettonia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Programma "Kultūra"	
Base giuridica	<p>Law 'On Protection of Cultural Monuments'; Dom Cathedral Monastery and Ensemble Law;</p> <p>Law 'On the International Significance of Holy Sites in Aglona'; Rīga Historic Centre Preservation and Protection Law; Museums Law; Occupation Museum Law; Law of the state culture capital foundation; Cab. Regulation No 702 of 2.9.2008 "; Cab. Regulation No 477 of 25.5.2010; Cab. Regulation No 675 of 30.6.2009; Cab. Regulation No 91 of 26.1.2010; Cab. Regulation No 615 of 6.7.2010 Services; Cab. Regulation No 843 of 14.9.2010; EEA financial instrument programme 'Conservation and Renewal of the Cultural and Natural Heritage'; Cab. Decree No 347 of 16.5.2006; Cab. Regulation No 241 of 29.4.2003; Law on Self-governments; Law on the state budget; Cab. Regulation No 1185 of 28.12.2010; Cab. Regulation No 12 of 4.1.2011; Latvian National Library project implementation law; Law on cultural agencies; Law on libraries; Law on archives; Law on Latvian National Opera; Law on the state and local authorities' capital shares and capital companies; Law on Immovable property tax; Law on Enterprise income tax; European Economic Area financial instrument programme 'Conservation and Renewal of the Heritage of Culture and Nature'; Internal regulation of the MC No 6-4-2 as of 10.1.2012 'State budget grant calculation procedure for the state-established theatres';</p> <p>Cab. Decree No 472 of 6.8.2008; Cab. Decree No 400 of 24.8.2011; Song and dance celebration law</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura, Conservazione del patrimonio	
Forma dell'aiuto	Riduzione dell'aliquota, Abbuono di interessi, Garanzia, Differimento dell'imposta, Sovvenzione diretta, Riduzione della base imponibile, Prestito agevolato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 116 milioni di LVL Dotazione annuale: 223 milioni di LVL	
Intensità	100 % — Misura che non costituisce aiuto	
Durata	fino al 30.4.2017	
Settore economico	Attività creative, artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	<p>Valsts Kultūrkapitāla fonds Vilandes iela 3 Rīga, LV-1010 LATVIJA</p> <p>Kultūras ministrija Kr. Valdemāra iela 11a Rīga, LV-164 LATVIJA</p> <p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25 Rīga, LV-1494 LATVIJA</p>	

	Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Mazā Pils iela 19 Rīga, LV-1050 LATVIJA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	24.1.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35913 (12/N)	
Stato membro	Svezia	
Regione	Sverige	Zone miste
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Amendment of the State aid to broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10 and SA.33221)	
Base giuridica	Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Sviluppo regionale	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 228 milioni di SEK	
Intensità	—	
Durata	1.1.2010-31.12.2013	
Settore economico	Telecomunicazioni	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Länsstyrelserna Sametinget Box 90 SE-981 22 Kiruna SVERIGE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	8.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36000 (12/N)	
Stato membro	Belgio	
Regione	Belgique-Belgie	Zone non assistite
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Uitbreiding van het toepassingsgebied van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds naar financiële tussenkomsten voor crossmediale afgeleiden van televisiereeksen	
Base giuridica	<ol style="list-style-type: none"> 1. decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds; 2. decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie; 3. beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds; 4. addendum aan de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 2011-2013 m.b.t. het Mediafonds. 	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Cultura	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 12 milioni di EUR Dotazione annuale: 4 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	fino al 31.12.2013	
Settore economico	Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Vlaams Audiovisueel Fonds Bisschoffsheimlaan 38 1000 Brussel BELGIË	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6919 — KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 151/07)

In data 17 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di amministrazione
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

(2013/C 151/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Consiglio stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri titolari e diciotto membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.

(2) Diciotto Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito) devono nominare i membri titolari e i membri supplenti per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2016.

(3) I governi di tutti i suddetti Stati membri hanno presentato al Consiglio elenchi di candidati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2016:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato	Membro titolare	Membro supplente
Bulgaria	Sig.ra Irina IVANOVA	Sig.ra Ginka MASHOVA
Danimarca	Sig.ra Kira APPEL	Sig. Søren FELDBÆK WINTER
Estonia	Sig.ra Käthlin SANDER	Sig.ra Helena PALL
Irlanda	Sig.ra Pauline M. MOREAU	Sig. Patrick O'LEARY
Grecia	Sig.ra Fotini ZIGOURI	Sig.ra Maria EYTHIMIOY
Italia	Sig.ra Patrizia DE ROSE	
Cipro	Sig.ra Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES	Sig. Demetris MICHAELIDES
Lettonia	Sig.ra Diāna JAKAITE	Sig.ra Agnese GAILE

⁽¹⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

Stato	Membro titolare	Membro supplente
Lituania	Sig.ra Vanda JURSENIENE	Sig.ra Dalia LEINARTĖ
Lussemburgo	Sig.ra Maryse FISCH	Sig.ra Isabelle SCHROEDER
Malta	Sig.ra Romina BARTOLO	Sig.ra Therese SPITERI
Paesi Bassi	Sig.ra Carlien SCHEELE	Sig.ra Jantina WALRAVEN
Austria	Sig.ra Vera JAUK	Sig. Dietmar HILLBRAND
Polonia	Sig.ra Monika KSIENIEWICZ	Sig.ra Aleksandra DUDA
Romania	Sig.ra Andra Cristina CROITORU	Sig.ra Daniela COZMA
Slovacchia	Sig.ra Ol'ga PIETRUCHOVÁ	Sig. Andrej KURUC
Finlandia	Sig.ra Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN	Sig.ra Riitta MARTIKAINEN
Regno Unito	Sig. Charles RAMSDEN	Sig. Paul HOWARTH

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 maggio 2013

(2013/C 151/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2952	AUD	dollari australiani	1,3447
JPY	yen giapponesi	130,90	CAD	dollari canadesi	1,3434
DKK	corone danesi	7,4539	HKD	dollari di Hong Kong	10,0557
GBP	sterline inglesi	0,85695	NZD	dollari neozelandesi	1,5912
SEK	corone svedesi	8,6082	SGD	dollari di Singapore	1,6404
CHF	franchi svizzeri	1,2480	KRW	won sudcoreani	1 466,93
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	12,6714
NOK	corone norvegesi	7,6000	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9384
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5635
CZK	corone ceche	25,899	IDR	rupia indonesiana	12 695,06
HUF	fiorini ungheresi	288,03	MYR	ringgit malese	3,9873
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	54,946
LVL	lats lettoni	0,7013	RUB	rublo russo	40,8379
PLN	zloty polacchi	4,2250	THB	baht thailandese	39,089
RON	leu rumeni	4,3460	BRL	real brasiliano	2,6866
TRY	lire turche	2,4129	MXN	peso messicano	16,3671
			INR	rupia indiana	72,7580

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

NOTA INFORMATIVA

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁽¹⁾ — Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli allegati da II.ter a II.septies

(2013/C 151/10)

Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 1232/2011 del Consiglio, dispongono che ogni esportatore che si avvalga di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (AGEU) deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito del primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente interessata, prima del primo uso di tale autorizzazione. Gli allegati da II.ter a II.septies del regolamento (CE) n. 428/2009 stabiliscono inoltre che gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006. Inoltre, essi prevedono la possibilità che gli Stati membri impongano altri requisiti, come la registrazione degli esportatori e requisiti in materia di notifica. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI SUL MECCANISMO DI NOTIFICA SCELTO PER IL PRIMO USO DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE N. EU002, EU003, EU004, EU005 E EU006

Le «Condizioni e requisiti d'uso» delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione dal n. EU002 al n. EU006 impongono che la Commissione pubblichi i provvedimenti scelti dagli Stati membri per quanto riguarda il meccanismo di notifica per il primo uso di tali autorizzazioni. La seguente tabella fornisce un quadro dei provvedimenti presi dagli Stati membri e notificati alla Commissione. Tali provvedimenti, notificati alla Commissione, sono riportati in dettaglio nel seguito del documento.

Stato membro	Meccanismo di notifica del primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU002, EU003, EU004, EU005 e EU006
BELGIO	Prima del primo uso dell'autorizzazione
BULGARIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
REPUBBLICA CECA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
DANIMARCA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
GERMANIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
ESTONIA	Prima del primo uso dell'autorizzazione
IRLANDA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
GRECIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
SPAGNA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
FRANCIA	Prima del primo uso dell'autorizzazione
ITALIA	Prima del primo uso dell'autorizzazione
CIPRO	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Stato membro	Meccanismo di notifica del primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione EU002, EU003, EU004, EU005 e EU006
LETTONIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
LITUANIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
LUSSEMBURGO	Prima del primo uso dell'autorizzazione
UNGHERIA	Prima del primo uso dell'autorizzazione
MALTA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
PAESI BASSI	Prima del primo uso dell'autorizzazione
AUSTRIA	Prima del primo uso dell'autorizzazione
POLONIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
PORTOGALLO	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
ROMANIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
SLOVENIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
SLOVACCHIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
FINLANDIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
SVEZIA	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione
REGNO UNITO	Entro i 30 giorni successivi alla data della prima esportazione

1.1. Belgio

Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:

- per la regione fiamminga: (<http://www.vlaanderen.be/csg>),
- per la regione vallone: (http://economie.wallonie.be/Licences_armes/2U/Types_licences.html),
- per la regione di Bruxelles-Capitale: (in allestimento).

Secondo la pratica amministrativa nazionale, la registrazione è effettuata prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

Inoltre, gli esportatori devono fornire annualmente alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni le informazioni relative ai prodotti a duplice uso esportati, alle loro quantità, nonché dettagli sugli esportatori e sugli utilizzatori finali e sull'uso finale. Tali informazioni possono essere presentate sotto forma di una relazione.

L'obbligo supplementare di conservazione della documentazione (per almeno tre anni) implica l'archiviazione dei documenti commerciali relativi alle esportazioni soggette ad un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (cioè fatture, manifesti, ecc.).

1.2. Bulgaria

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.3. Repubblica ceca

Il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato alla registrazione presso il ministero dell'Industria e del commercio a norma della legge n. 594/2004 Coll, parte 6. L'esportatore è tenuto a indicare il numero dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione in questione. Il ministero conferma la sua registrazione entro i dieci giorni successivi alla data della richiesta scritta.

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1232/2011, l'esportatore è tenuto inoltre a notificare la prima esportazione entro i trenta giorni successivi alla data in cui essa ha avuto luogo.

L'esportatore è tenuto, inoltre, su richiesta del ministero, a presentare una relazione sulle esportazioni realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.4. Danimarca

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011; esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.5. Germania

La Germania applica il meccanismo di notifica a tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione il che consente agli esportatori di notificare il primo uso delle rispettive autorizzazioni all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

Per presentare una notifica, gli esportatori devono registrarsi per via elettronica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/antragstellung/agg_antragstellung/index.html

Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente a tali autorizzazioni. L'esportatore deve fornire per via elettronica le informazioni sulle merci esportate, sul loro valore, nonché dati dettagliati sull'esportatore e sul destinatario.

1.6. Estonia

L'articolo 25.4 della legge estone sui prodotti strategici impone la registrazione e la notifica alla commissione per i prodotti strategici, in quanto autorità responsabile, prima del primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione.

L'articolo 29.2 illustra la procedura di presentazione della domanda di registrazione per gli utilizzatori di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e stabilisce un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda e di tutti i documenti richiesti. Il richiedente è informato per iscritto della sua registrazione come utilizzatore di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione e i relativi dati sono inseriti in una banca dati (articolo 30.1).

L'articolo 35.2 stabilisce che l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a presentare due volte l'anno una relazione scritta sulle proprie attività alla commissione per i prodotti strategici. Tale relazione deve essere redatta il 30 giugno e il 31 dicembre per ciascun semestre precedente e deve essere presentata entro i trenta giorni di calendario successivi alla fine del periodo di riferimento.

Conformemente all'articolo 35.1, l'utilizzatore registrato di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è tenuto a registrare e a conservare i documenti riguardanti la descrizione dei prodotti, la loro quantità e il loro valore, le date del loro trasferimento, i nomi e gli indirizzi delle parti implicate nella transazione, l'uso finale e l'utilizzatore finale. La documentazione deve essere conservata almeno dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stesura del documento.

1.7. Irlanda

Gli esportatori stabiliti in Irlanda che usufruiscono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a notificare all'istanza irlandese responsabile del rilascio delle autorizzazioni il primo uso dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.8. Grecia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.9. Spagna

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.10. Francia

Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente registrazione e notifica da effettuarsi mediante un apposito modulo disponibile sul sito web dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (<http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/biens-double-usage/telechargements>).

1.11. Italia

La circolare ministeriale n. PCI/79931 stabilisce che gli esportatori italiani devono notificare la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni antecedenti al primo uso.

Gli esportatori devono inoltre presentare una relazione semestrale sulle transazioni di esportazione realizzate conformemente alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Per informazioni relative alle procedure di notifica consultare il sito web del ministero dello Sviluppo economico:

http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&idarea1=564&idarea2=700&idarea3=0&andor=AND§ionid=2,12&andorcat=AND&idmenu=1406&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&id=2022475&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser

1.12. Cipro

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.13. Lettonia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.14. Lituania

In conformità dell'articolo 57 delle norme relative alla concessione delle autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione e i trasferimenti intracomunitari di prodotti strategici, approvate con la risoluzione governativa n. 617 del 29 maggio 2012, gli esportatori comunicano al ministero dell'Economia la loro intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i dieci giorni lavorativi antecedenti al primo uso dell'autorizzazione.

1.15. Lussemburgo

Secondo la pratica amministrativa nazionale, il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è subordinato a precedente notifica da effettuarsi tramite un apposito modulo disponibile sul sito della autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni:

http://www.eco.public.lu/attributions/dg5/d_commerce_exterieur/office_licences/biens-DU/index.html

o su:

<http://www.guichet.lu/biens-DU>

L'esportatore deve inoltre tenere per un periodo di dieci anni un registro sulle esportazioni soggette ad autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione [i registri devono contenere, in particolare, tutti i documenti commerciali e di trasporto relativi alle esportazioni, comprese le informazioni dettagliate sui prodotti a duplice uso esportati (quantità, valore, descrizione, ecc.), sulla data delle esportazioni, nonché dati dettagliati sull'esportatore, sull'utilizzatore finale e sull'uso finale]. La documentazione deve essere presentata, su richiesta, all'autorità di rilascio delle licenze.

1.16. Ungheria

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso, l'Ungheria stabilisce l'obbligo di precedente registrazione per il primo uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

Tale registrazione precedente al primo uso di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione è il metodo scelto per ottemperare contemporaneamente anche agli obblighi di notifica.

L'articolo 13, paragrafo 4, del decreto governativo n. 13/2011 (II. 22), modificato, sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso prevede inoltre l'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'uso effettivo delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.17. **Malta**

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.18. **Paesi Bassi**

Conformemente all'articolo 5, lettera a), dell'*Uitvoeringsregeling strategische goederen* (regolamento in materia di esportazione dei prodotti strategici), gli esportatori sono autorizzati ad avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione solo previa registrazione da effettuarsi entro le due settimane antecedenti al primo uso.

1.19. **Austria**

Conformemente all'articolo 59.5 della legge del 2011 sul commercio estero del 2011 (Gazzetta ufficiale federale n. 26/2011, parte I), l'intenzione di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione deve essere notificata al ministro dell'Economia, della famiglia e della gioventù prima del primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione perché venga registrata. La notifica deve precisare di quale o di quali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione gli esportatori intendono avvalersi.

Conformemente all'articolo 59.1 della suindicata legge, possono avvalersi di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione unicamente le persone o le entità registrate. Conformemente all'articolo 59.6, l'esportatore deve essere registrato entro dieci giorni lavorativi e deve essere informato di tale registrazione. Inoltre, l'articolo 16.2 della prima legge del 2011 sul commercio estero (Gazzetta ufficiale federale, n. 343/2011, parte II) specifica i requisiti relativi al contenuto della registrazione.

L'articolo 16.3 della citata ordinanza stabilisce che tutte le persone e le entità registrate devono comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, i dati aggregati relativi alle loro transazioni dell'anno civile precedente. Tali dati devono includere la designazione dei prodotti o delle categorie di prodotti, compresi i codici NC, i destinatari e gli utilizzatori finali noti, nonché le quantità totali e i valori totali. Essi devono essere forniti separatamente per ciascuna autorizzazione generale di esportazione.

1.20. **Polonia**

Conformemente alla legge del 29 novembre 2000 relativa al commercio estero di prodotti, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Polonia prescrive agli esportatori di notificare il primo uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione al dipartimento per la Sicurezza economica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

La registrazione deve essere effettuata sul sito web del ministero dell'Economia.

La Polonia ha inoltre introdotto obblighi di rendicontazione annuale sull'uso delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione.

1.21. **Portogallo**

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.22. **Romania**

L'articolo 13 del decreto governativo n. 119/2010, modificato dal decreto governativo n. 12/2012, stabilisce che gli esportatori che si avvalgono delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono tenuti a registrarsi presso l'ANCEX (Agenzia nazionale per il controllo delle esportazioni) prima del primo uso di tali autorizzazioni. L'agenzia conferma la registrazione entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.

Gli esportatori che usufruiscono di autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione notificano all'ANCEX il primo uso di una tale autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

Gli esportatori sono inoltre tenuti a presentare una relazione mensile sull'uso di tali autorizzazioni.

1.23. Slovenia

Per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione la Slovenia ha scelto un meccanismo che prevede la notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione, come stabilito nella modifica del decreto sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e dei certificati e sulle competenze della commissione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/12, articolo 7).

È d'obbligo la presentazione di due relazioni all'anno.

1.24. Slovacchia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.25. Finlandia

Conformemente al paragrafo 3, lettera a), della legge n. 562/1996 sui prodotti a duplice uso (modificata), gli esportatori comunicano al ministero degli Affari esteri l'uso di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla data della prima esportazione.

1.26. Svezia

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

1.27. Regno Unito

Il meccanismo di notifica per tutte le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione deriva direttamente dal regolamento (UE) n. 1232/2011, esso fa obbligo agli esportatori di trasmettere una notifica entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6692 — Círculo/Telefónica/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 151/11)

1. In data 22 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Telefónica Móviles España SAU («TME», Spagna), controllata da Telefónica SA («Telefónica», Spagna), e Círculo de Lectores SA (Círculo, Spagna), controllata da Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Germania) e Planeta Corporation SRL («Planeta», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Yadicán Plus SLU («Yadicán», Spagna) mediante acquisto di quote. Attualmente Yadicán è controllata al 100 % da Círculo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TME opera nella prestazione di servizi informatici,
- Telefónica è un operatore integrato del settore delle telecomunicazioni che fornisce soluzioni di comunicazione, informazione e intrattenimento in Europa e in America latina,
- Círculo è un'impresa comune 50/50 tra Bertelsmann e Planeta, la cui attività principale consiste nella gestione di un club del libro in lingua spagnola che vende libri, libri elettronici e, in misura minore, altri prodotti multimediali (come CD, giochi e DVD) ai suoi soci,
- Bertelsmann è una società internazionale del settore dei media che si occupa di programmi televisivi, editoria di libri e riviste, gestione di diritti musicali e servizi per i media in più di 50 paesi,
- Planeta opera nei settori dei media, dell'editoria e di Internet,
- Yadicán opera nella commercializzazione di libri elettronici via Internet in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6692 — Circulo/Telefónica/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 151/12)

1. In data 24 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Yamaha Motor Co., Ltd («Yamaha», Giappone) e Kayaba Industry Co., Ltd («KYB», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd («JV», Giappone) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Yamaha: produzione e fornitura di motocicli, scooter, biciclette elettriche, barche a motore, barche a vela, moto d'acqua, piscine, utility boat, barche da pesca, motori fuoribordo, ATV, side-by-side, motori per auto da corsa, golf car, motori multiuso, generatori, pompe ad acqua, motoslitte, piccoli spazzaneve, motori auto, macchine SMT, macchinari intelligenti, elicotteri senza pilota per uso industriale, motori elettrici per sedie a rotelle e caschi,
 - KYB: produzione e fornitura di sistemi di sospensione attivi per diverse applicazioni, tra cui autoveicoli (shock), motocicli e treni, e di sistemi idraulici per autoveicoli, aerei e applicazioni industriali.
3. KYB Motorcycle Suspension Co., Ltd opererà nella produzione e nella vendita di sistemi di sospensione per motocicli (compresi, in misura molto limitata, i veicoli fuoristrada e le motoslitte) e dei relativi dispositivi, parti e accessori. La JV opererà prevalentemente in Asia e le sue vendite nel SEE dovrebbero essere molto limitate.
4. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6904 — Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

